



**Associazione Legambiente
Circolo "Il Carrubo" di Ragusa**
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

**Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)**

PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)**

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**Al Signor Sindaco
del Comune di Ragusa
Corso Italia n. 72
97100 – Ragusa
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it**

**Provincia Regionale di Ragusa
V.le del Fante n. 10
97100 – Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it**


OSSERVAZIONI ISTANZA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 23 DEL D.LGS: 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL PROGETTO DI "PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO ARANCIO 1 DIR E MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI MINERALIZZAZIONE" [ID_VIP: 3202] DA PARTE DELLA SOCIETA' ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA.

Questa Associazione esprime la sua **netta contrarietà** al progetto: di "Perforazione del pozzo esplorativo Arancio 1 Dir e messa in sicurezza in caso di mineralizzazione", in territorio di Ragusa, presentato dalla Società ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA.

Nell'assoluta convinzione che i cittadini iblei non ci tengano affatto a fregiarsi di avere **altri due pozzi** nel proprio territorio **in una zona tutelata e vicina ai centri abitati**, l'Associazione Legambiente Circolo "Il Carrubo" di Ragusa, in merito a quanto indicato in oggetto, fa rilevare quanto segue.

Premessa

L'intervento prevede la realizzazione di una postazione sonda per la perforazione di due pozzi esplorativi "Arancio 1 e 2" che in caso di eventuale mineralizzazione saranno messi in produzione. Tra le opere connesse alla realizzazione dei due pozzi sono inoltre previsti: una zona postazione, una condotta di collegamento e la realizzazione di due strade di accesso.



Da sintesi non tecnica
pag 8 di 111

Figura 3 - Individuazione degli elementi progettuali su base ortofoto

In via del tutto preliminare non si può non sottolineare che la normativa VIA di cui all'art 22 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., prevede la presentazione di uno studio di impatto ambientale elaborato dal proponente, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del

procedimento. Tale studio dovrà essere predisposto secondo le indicazioni **di cui all'allegato VII** del sopra citato decreto.

Orbene, se non nutriamo alcun dubbio che tutto ciò è stato realizzato dal proponente, più di un interrogativo sorge sul come sia stato realizzato e proposto. Aver presentato uno studio suddiviso in capitoli, allegati e figure in circa 140 documenti (140 files – ndr) e soprattutto aver suddiviso uno stesso elaborato addirittura in capitoli, ciascuno dei quali contenuto in un file, di certo non rappresenta un esempio di leggibilità .

Scarsa leggibilità del progetto di cui sono stati vittime gli stessi redattori che hanno sviluppato gli elaborati progettuali.

Non si capisce ad esempio per quale motivo la relazione descrittiva (DOC 0735-00-B-A-LB-40051), dopo aver descritto tutti i vincoli presenti in zona, dichiara a pag 4 di 21 che *“non sono presenti altri vincoli”*, tralasciando di citare il più importante e cioè che le aree ricadono nel territorio comprendente il “fiume Irminio e zone circostanti” dichiarato di notevole interesse pubblico fin dal luglio del 1981 a seguito del Decreto n. 1214 del 25 luglio 1981 pubblicato nella GURS n. 47 del 03/10/1981. Motivo per il quale, come si dirà più avanti, **la zona è soggetta ad un livello di tutela 3.**

Non si capisce, inoltre, quali siano le vere intenzioni della Società: se perforare un solo pozzo denominato Arancio 1 dir, o Arancio 1, o, perforare due distinti pozzi denominati Arancio 1 e Arancio 2, come si rileva dalla maggior parte delle cartografie e disegni presentati. Ricordiamo che in base alla normativa VIA ciascun pozzo deve essere sottoposto ad una procedura di valutazione di impatto ambientale. Si dirà che non cambia nulla in quanto i due pozzi partono dalla stessa piazzola e che, quindi, in definitiva uno o due pozzi sottoposti a procedura VIA sono la stessa cosa. Certamente, i due pozzi partono dalla stessa piazzola, ma sono due pozzi ben distinti che sicuramente andranno ad investigare zone di sottosuolo arealmente distanti che potrebbero avere problematiche diverse.

A parer nostro separare uno stesso elaborato in capitoli, ciascuno con un proprio file, pur non essendo vietato dalla normativa vigente, non è certamente favorito dalla stessa e sostanzialmente **contraddice** uno tra i principi ispiratori di tutta la normativa VIA che è quello di **coinvolgere la società civile a partecipare ai processi decisionali**. Suddividere uno stesso elaborato in vari “capitoletti” al solo scopo di far perdere tempo al lettore, significa:

Coinvolgere la società civile nei processi decisionali ?

Evidentemente, nell'elaborare lo studio, il rispetto di tale principio non era tra le priorità della Società.

Considerazioni sul progetto

Per poter effettuare le due perforazioni sarà necessario realizzare una postazione. Essa verrà realizzata all'interno della particella 13 del foglio di mappa 178 avente un'estensione di 67.000 mq. L'area non essendo pianeggiante (dislivello che va dai 362 ai 367 metri slm) dovrà essere necessariamente sottoposta ad uno sbancamento. Effettuato lo sbancamento, l'area sarà pavimentata e sarà realizzato l'approntamento della postazione: platea in c.a., 7 vasche sempre in c.a. (per la raccolta ed il trattamento dei fanghi) area parcheggio, area locali, area deposito, etc. Praticamente c.a e cls a volontà.

Secondo la Società tutte queste opere presentano un carattere temporaneo, si prevede infatti un ripristino totale della zona. Specifichiamo che, in caso di rinvenimento di idrocarburi, con il termine temporaneo la Società intende **almeno una quindicina d'anni**.

Non entriamo nel merito di cosa significhi **"normalmente"** che un'opera presenta carattere di temporaneità. Anzi, per certi versi siamo anche d'accordo con la Società stessa, tutto sommato: **cosa vuoi che siano 15 – 20 – 30 anni rispetto all'eternità**.

Alquanto curioso sarebbe verificare anche come, una volta effettuato il "temporaneo sbancamento", lo stesso sarà ripristinato totalmente.

Forse la Società intende "ria attaccare" le porzioni di roccia "temporaneamente sbancate" ?

Passiamo alle strade di accesso. Per raggiungere la postazione sono previste la realizzazione di due strade denominate strada 1 e strada 2. I progettisti ritengono che questo intervento non è altro che un adeguamento e miglioramento alla viabilità esistente. Dalla foto aerea presentata si vede chiaramente che l'obiettivo della Società è quello di realizzare una viabilità alternativa.



Specifichiamo che secondo noi, **e crediamo per la maggior parte delle persone normali**, con il termine viabilità esistente si intenda una strada, possibilmente asfaltata, che consenta il normale transito di un'autovettura.

Basta recarsi sul posto per rendersi subito conto che la viabilità esistente verrà in minima parte toccata. Quello che invece verrà totalmente devastato sono invece le antiche e caratteristiche “trazzere” con gli storici “muri a secco” presenti in zona. Basta percorrere la strada di accesso n° 2, totalmente alternativa alla viabilità esistente, per rendersi subito conto che questa “trazzera” non ha visto un’autovettura da decenni. E’ impraticabile per una normale auto e consente solamente il passaggio a piedi o degli animali.



Nella strada di accesso n. 1, il progetto, in alternativa allo stretto passaggio tra due fabbricati (peraltro, in uno dei pochi tratti transitabili, una vera sfortuna), prevede la realizzazione di una “pista di collegamento” ex novo avente la lunghezza di 310 metri.

Per **la gioia dei proprietari** la Società: o allargherà la “trazzera” esistente, demolendo anche uno o tutte e due i fabbricati (la Società al riguardo non specifica nulla); o, distruggerà un fondo privato in cui sono presenti i caratteristici alberi delle nostre zone (ulivi, fichi d’india, mandorli).

Al di là delle considerazioni di carattere paesaggistico e ambientale che verranno affrontate più avanti, la domanda che sorge spontanea è:-

Ma i proprietari sono stati almeno avvertiti delle **particolari attenzioni** che la Società ENI vuole riservare loro ?



Infine, passiamo alla condotta area postazione pozzi arancio – Cameretta. Si prevede una lunghezza della condotta di **3,13 Km**, con direzione prevalente verso nord. Come si desume dalla visione del progetto, per le operazioni di scavo, si dovrà prima fare una pista per tutta la lunghezza della condotta (3,13 km) che sarà larga ben 20 metri **abbattendo qualsiasi elemento presente in zona**. Secondo la società la pista avrà carattere temporaneo, tuttavia, nutriamo più di un dubbio che le operazioni di smantellamento e successivo ripristino, portino l'area nella stessa identica situazione precedente. Si ricorda, come verrà specificato più avanti, che siamo in un'area di Tutela 3. Tali aree dovrebbero rimanere **invarianti**.

Problematiche ambientali

L'intero bacino del fiume Irminio, all'interno del quale ricade l'intervento, presenta delle particolari peculiarità sia sotto il profilo ambientale che naturalistico. Prova ne è l'esistenza di ben tre siti SIC: SIC ITA 080002 "Alto corso del fiume Irminio", "SIC ITA 080011 "Conca del Salto" e SIC ITA 080001 "Foce del fiume Irminio" e di una Riserva Naturale Speciale Biologica "Macchia foresta del fiume Irminio" (coincidente in buona parte col sito SIC 080001 "Foce del fiume Irminio").

Non a caso, già nel lontano 1981, per motivazioni di carattere storico, naturalistico e ambientale che ne fanno un **unicum**, tutta l'area (comprendente anche la zona dove dovrebbero essere effettuati gli interventi in progetto – ndr) fu dichiarata di notevole interesse pubblico (Decreto n. 1214 del 25 luglio 1981 "**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il fiume Irminio e zone circostanti**" pubblicato nella GURS n. 47 del 03/10/1981).

Al fine di non tediare il lettore, non ci dilungheremo sulle ricchezze naturalistiche della zona e neanche sui rischi che un intervento di tal genere potrebbe comportare (es. presenza di un deposito di esplosivi, pericolosità delle sostanze utilizzate, etc). Tuttavia, riteniamo **doveroso** far notare almeno un punto di seguito esplicitato.

La zona è caratterizzata da litologie carbonatiche associate a fenomenologie di natura tettonica disgiuntiva (faglie) estremamente diffuse e da un ambiente sostanzialmente carsico in cui è presente un acquifero libero, contenuto nei calcari della F.ne Ragusa.

A tal proposito, si ricorda che gli acquiferi carsici sono un caso particolare degli acquiferi permeabili per fatturazione. La loro peculiarità risiede nel fatto che l'evoluzione carsica porta ad una rapida diversificazione dei condotti drenanti. Un acquifero carsico può quindi essere schematizzato come composto da due elementi differenti: i condotti e l'ammasso roccioso integro, le cui caratteristiche volumetriche ed idrodinamiche sono opposte. L'ammasso roccioso integro presenta una permeabilità alquanto limitata; mentre, i condotti rappresentano una frazione minima dell'intero acquifero, che però è caratterizzata da **un'altissima permeabilità e velocità di flusso**.

La disomogeneità, dovuta all'esistenza dell'ammasso roccioso integro e dai condotti, è responsabile di tutte le principali differenze di comportamento presentate dagli acquiferi carsici rispetto a quelli omogenei. Questo fatto permette di giustificare le diversissime portate di pozzi limitrofi tra loro, nonché la loro differenza di livello piezometrico. Tutto ciò comporta, che questo tipo di acquiferi si presentano estremamente vulnerabili con notevoli rischi di inquinamento. a seguito di un evento inquinante.

Sulla base di tali peculiarità ci si sarebbe aspettato uno approfondito studio idrogeologico e di vulnerabilità della zona con particolare riferimento ai pozzi ed alle sorgenti (portate, delimitazione aree di ricarica etc.), soprattutto nei settori meridionali dell'area dove avviene il drenaggio sia superficiale che sotterraneo.

La Società si limita invece a presentare uno stralcio della carta idrogeologica del piano territoriale provinciale in cui l'area di intervento risulta localizzata non centralmente (come "normalmente" si dovrebbe fare) ma nella sua parte bassa, non dando quindi alcuna indicazione sulle aree localizzate a sud dell'intervento.

La cosa che comunque sorprende di più è il piano di monitoraggio che la Società intende attuare (doc SAGE/SIA/001/2015 Proposta di piano di monitoraggio) durante le varie fasi dell'intervento. In tale piano, malgrado le caratteristiche dell'acquifero interessante la zona, **non è previsto alcun controllo delle acque sotterranee (????)**.

A nostro parere tutto ciò è da considerarsi **assurdo**. Soprattutto in considerazione del fatto che è la stessa Società che dichiara che nel vicino campo di Tesauro sono avvenute **consistenti perdite di fluidi di circolazione nelle fasi superficiali della perforazione** (pag 5 di 20 del documento "Programma geologico e di perforazione").

Una ulteriore maggiore cautela sarebbe stata necessaria da quando, a fine Maggio 2011, fenomeni di inquinamento sono stati accertati presso la **sorgente Mirio Paradiso (che serve la comunità di S.C. Camerina)** ed il pantano Cannitello,

L'accaduto fu oggetto di un'indagine effettuata da parte della Procura della Repubblica circa le possibili perdite dal pozzo petrolifero Enimed Tesoro (lo stesso citato nella relazione). Perdite che in breve tempo avrebbero raggiunto i siti **distanti rispettivamente 13,8 e oltre 17 Km** in linea d'aria. Dai controlli effettuati dall'Arpa emerse che le sostanze rinvenute nei luoghi inquinati erano compatibili con le sostanze utilizzate nella fase di perforazione petrolifera.

Ricordiamo che a sud dell'area di intervento sono presenti sorgenti e pozzi, alcuni dei quali destinati ad uso **idropotabile**, aventi distanze notevolmente inferiori.

Un'unica nota positiva. Fortunatamente la Società specifica che l'elaborato presentato è solamente una "proposta di piano di monitoraggio". Proposta, che anche per questo motivo, ma non solo, definiremmo **indecente**.

Studio socio economico

Per quanto concerne lo "Studio di Impatto Socio Economico del Petrolio a Ragusa: il pozzo Arancio 1" (doc SAGE/SIA/001/2015 appendice IV) elaborato da NOMISMA Energia per conto della Società, si ritiene di non entrare specificatamente nel merito di tali valutazioni statistiche elaborate dall'Istituto che come tutte le valutazioni presentano, giustamente, un "carattere di soggettività".


Appare invece il caso di rimarcare la ricchezza dei dati presentati, frutto di un lavoro certosino evidentemente svolto con passione e da professionisti competenti.

Si ritiene, comunque, di focalizzare due punti che hanno destato in Noi una certa curiosità.

Da pag 46 del Documento (2.4.2 Il mercato auto) si dichiara:

2.4.2. Il mercato auto

Durante il periodo 2002-2014, la provincia di Ragusa, fra le più interessate alle ricadute economiche provenienti dalle attività petrolifere, ha registrato una forte diffusione automobilistica.



Questo è uno degli indicatori più significativi di ricchezza. All'inizio dell'arco temporale considerato, la provincia di Ragusa registrava un livello di diffusione dell'automobile di 592 auto ogni 1.000 abitanti, praticamente la stessa della media italiana e già considerevolmente superiore alla media della Sicilia di 559; nel 2014 la penetrazione dell'auto è salita di un ulteriore 9,8% a 650 unità ogni 1.000 abitanti. Durante lo stesso periodo, il dato della Sicilia è salito del 10,6% a quota 618, mentre quello nazionale del 3,2% a quota 610.

L'espansione del parco circolante si è mantenuta in accelerazione anche per tutto il periodo in cui il mercato dell'auto in Italia è entrato in forte crisi, a partire dal 2008.

Nella provincia di Ragusa, il parco auto circolante è aumentato del 18,2% fra il 2002 ed il 2014, ossia quasi il doppio rispetto alla media nazionale italiana (+10%).

Ancora maggiore l'accelerazione del parco circolante motocicli, salito del 67,2%, contro un incremento del 60,6% dell'Italia. Tale indicatore è, se possibile, ancor più espressivo dell'incremento di ricchezza piuttosto della diffusione dell'automobile, in quanto il motociclo riflette bisogni più ludici e non essenziali. Soprattutto se l'acquisto di tale bene si diffonde in ambiti extra urbani, dove il traffico non costituisce certo un problema così grave come nelle grandi città, dove invece l'acquisto del motociclo è razionalmente giustificato proprio a tale motivo. La soddisfazione di bisogni meno necessari riflette sempre una maggiore disponibilità di ricchezza.

Quanto dichiarato da NOMISMA è in parte condivisibile; tuttavia, si ritiene in dovere di specificare alcune situazioni, a nostro parere, non debitamente considerate.

I grafici evidenziano che in provincia di Ragusa ci sono più autovetture circolanti rispetto alla media siciliana. D'altro canto, la Sicilia presenta più autovetture circolanti rispetto alla media italiana. Considerando questo parametro un "indice di ricchezza", ciò presupporrebbe che la Sicilia, regione notoriamente arretrata, sia in proporzione più ricca dell'Italia e, conseguentemente, Ragusa, sempre in proporzione, sia più ricca della Sicilia.

Bene, corre l'obbligo di far osservare che, come ben noto, la rete infrastrutturale siciliana (autostrade e ferrovie) nonché i servizi di mobilità pubblica sono certamente meno sviluppati rispetto a quelli italiani.

Inoltre, è opportuno ricordare che la provincia di Ragusa è una delle pochissime province che non presenta **nemmeno un chilometro di autostrada**. Riguardo la rete ferroviaria ragusana, ci si consenta di stendere un "velo pietoso". Il fortissimo gap infrastrutturale in provincia di Ragusa (di derivazione statale), risulta in parte mitigato dalla presenza di strade intercomunali dovute alla capacità delle **Amministrazioni Locali** (Comuni e Provincia).

Probabilmente, una diversa valutazione dei dati riportati in grafico potrebbe essere quella che dove le reti infrastrutturali e i servizi di mobilità pubblica si presentano efficienti e sviluppati, il parco autoveicoli risulta più contenuto; viceversa, accade il contrario. Ovviamente si tratta di mere valutazioni.

Per quanto riguarda i motocicli, "mezzo che riflette i bisogni più ludici e non essenziali", bisogna considerare che tutta la provincia di Ragusa presenta un territorio prevalentemente acclive.

l'abitato di Ragusa non è certamente indicato per una mobilità dolce. La mancanza di piste ciclabili, fa il resto.

A conferma di ciò, prendiamo ad esempio una delle poche eccezioni a quanto detto: Marina di Ragusa. Nella frazione marinara, che si presenta meno acclive rispetto alla città di Ragusa, l'uso della bicicletta è senz'altro più diffuso.

Avendo difficoltà ad utilizzare le biciclette ed in assenza di una mobilità pubblica efficace, l'attenzione degli abitanti si riversa, ovviamente, sui motocicli, utilissimi in orario di punta. Cogliamo l'occasione per comunicare a NOMISMA che, pur non essendo un grande centro urbano, anche Noi, purtroppo soffriamo di problemi di traffico.

Il secondo punto che vorremmo far rilevare dalla lettura dell'interessante studio è che viene evidenziata l'equazione: presenza di petrolio = ricchezza. Affermazione in parte veritiera; tuttavia, NOMISMA converrà con Noi che non si può non rilevare un **dato incontrovertibile**: a tutt'oggi, la regione maggiormente produttrice di petrolio è la Basilicata; purtroppo, è al tempo stesso la regione più povera (o tra le più povere) d'Italia.

Incompatibilità del progetto con il Piano Paesaggistico di Ragusa

Ricordiamo preliminarmente che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, riprendendo la Corte Costituzionale, afferma che il concetto di paesaggio non va limitato al significato meramente estetico ma abbraccia l'insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso. Ciò anche a seguito della Convenzione europea sul paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, secondo la quale il termine paesaggio designa una determinata parte del territorio il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Si ricorda, inoltre che, secondo la sentenza n. 367/2007 della Corte Costituzionale, il paesaggio assume un valore primario:

«il paesaggio, così come l'ambiente, va configurato come un “valore” costituzionalmente protetto, ossia come ambito materiale la cui tutela è idonea a investire trasversalmente una pluralità di materie, al cui perseguimento sono chiamati a contribuire, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti livelli territoriali di governo»

Ed ancora:

“Si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987)”.

Aggiungiamo che la Corte Costituzionale nel corso degli ultimi 30 anni si è più volte espressa in merito all'argomento:

- le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo» (Corte Cost., 1° aprile 1985, n. 94), **primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro** (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);
- la tutela del paesaggio «va intesa nel senso lato della tutela ecologica» (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «conservazione dell'ambiente» (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), ha «una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali», ed è «basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana» (Corte Cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3 giugno 1989, n. 391);

A mero titolo di esempio si cita la recente sentenza n° 4079 del 5 agosto 2013 del Consiglio di Stato sez VI, la quale, in riferimento ad un'opera sotterranea, ritiene che il vincolo ambientale debba essere applicato anche alle opere realizzate nel sottosuolo:

*“Alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. del d.lgs. n. 42/2004 con il termine paesaggio il legislatore abbia inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Tale nozione ampia di paesaggio coincide, con la definizione contenuta nella Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, secondo la quale il termine paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Dalla predetta definizione di paesaggio deriva che **il vincolo ambientale-paesaggistico si palesa operante anche con riferimento alle opere realizzate nel sottosuolo**, in quanto anche queste ultime implicano una utilizzazione del territorio idonea a modificarne l'assetto, specie quando si tratti di opere di rilevante entità. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)”*.

Nel nostro caso specifico, non si potrà certo dire che: la realizzazione di **circa** due perforazioni petrolifere (il termine “circa” per quanto detto risulta d'obbligo – ndr) profonde più di duemila metri da un'unica piazzola possano ricondursi ad **“innocui pozzetti di entità non rilevante”**.

Dopo questa non breve ma **necessaria** premessa, ricordiamo che, secondo il Piano Paesaggistico adottato con D.A. n. 1767 del 12/08/2010 attualmente vigente, l'opera di progetto ricade prevalentemente nel Paesaggio Locale 7 – “Altopiano Ibleo”, individuato dall'art. 27 delle NTA ed

in misura minore nel Paesaggio Locale 9 “Irminio”, di cui all’art 29 delle NTA. Nello specifico le zone in cui dovrebbe realizzarsi il progetto si dispongono nei seguenti sotto-paesaggi locali:

Area postazione pozzi arancio:

“Paesaggio dell’Alto Corso dell’Irminio, Cave Affluenti, invaso Santa rosalia, aree boscate, aree archeologiche comprese” - 7h.

Strade di accesso:

“Paesaggio dell’Alto Corso dell’Irminio, Cave Affluenti, invaso Santa rosalia, aree boscate, aree archeologiche comprese” – 7h e subordinatamente all’interno del “Paesaggio Naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume Irminio e Pizzillo. Aree archeologiche Comprese” – 9b.

Condotta di collegamento:

“Paesaggio dell’Alto Corso dell’Irminio, Cave Affluenti, invaso Santa rosalia, aree boscate, aree archeologiche comprese” – 7h; “Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell’altipiano modicano e paesaggio agrario dell’Irminio. Aree archeologiche comprese” – 7c; “Paesaggio della Cava Serre-Cava Canzeria, Cava Paradiso-Serra Grande, Cava Volpe, Vallone della Pirrera, Fosso Coda Salinella, Cava della Misericordia, Vallone delle Monache, Parabuta, Santicono, vallone Maugilli. Aree archeologiche comprese” – 7e.

I sotto-paesaggi locali 7c,7e e 9b presentano un livello di tutela 2.

Si sottolinea che l’intervento sarà eseguito in massima parte nel sotto-paesaggio locale 7h. In esso vi rientra tutta l’area della postazione sonda, le strade di accesso e una cospicua parte della condotta.

Inspiegabilmente ed erroneamente la Società ritiene che il sotto-paesaggio locale 7h abbia anch’esso un livello di tutela 2.

Ciò non corrisponde al vero in quanto il sotto-paesaggio 7h, di cui all’art 27 delle NTA, presenta un livello di tutela 3, il livello di tutela massimo che il Piano Paesaggistico di Ragusa assegna.

(Stralcio art. 27) 7h. Paesaggio dell’Alto Corso dell’Irminio, Cave affluenti, invaso Santa Rosalia, aree boscate. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3:

- *recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;*
- *tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;*
- *potenziamento della rete ecologica.*

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

La Società è stata tratta in inganno a seguito di un banale errore della cartografia che assegna il valore di tutela 2 al sotto-paesaggio locale 7h. La stessa avrebbe dovuto comunque sapere che in caso di conflitto tra parte testuale e parte grafica, per giurisprudenza dominante, si dà prevalenza al testo (citiamo l'ultima: Consiglio di Stato, sezione IV sentenza n. 49 del 13 gennaio 2015).

Come pregevolmente spiegato dalla Relazione Paesaggistica a supporto del Progetto, le aree con livello di tutela 3 rappresentano le cosiddette **“invarianti”** del paesaggio e sono definite dall'art 20 delle NTA:

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le “invarianti” del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa, di norma, ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni. Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Sono vietate varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nonché in deroga ad esso ai sensi degli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentiabili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Ricordiamo che secondo il Piano Paesaggistico: **“Per le aree soggette ai regimi normativi previsti dall'art. 20 delle norme gli Indirizzi hanno carattere prescrittivo”**. A maggior ragione i divieti.

Ricordiamo che secondo l'art 40 del Piano (qui di seguito riportato), gli insediamenti produttivi rientrano tra gli interventi a rilevante trasformazione del territorio. **Vietati secondo l'art 20 delle NTA sia in zona di tutela 2 ed a maggior ragione in zona di tutela 3.**

Art. 40

Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a. **le attività estrattive e le opere connesse;**
- b. *le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;*
- c. *aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, (piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf.)*
- d. *le opere tecnologiche:*
 - *impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;*
 - *acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;*
 - *antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;*
 - *impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..*
- e. *sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.*
- f. **gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)**

Il comma f specifica che per insediamenti produttivi sono da intendersi gli impianti: industriali, artigianali e commerciali.

Secondo l'ex Allegato IV alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), le attività di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma **rientrano tra gli impianti industriali facenti parte dell'industria energetica ed estrattiva (punto g).**

Con l'emanazione del DI 133/2014, convertito nella legge 164 del 11/11/2014, questo allegato è stato modificato in quanto, **cautelativamente**, tutti i progetti di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi sulla terraferma e in mare sono di competenza statale e non necessitano di verifica di assoggettabilità (che avrebbe potuto escludere qualcuno di questi progetti dalla procedura di VIA) ma vengono automaticamente sottoposti a VIA. Conseguentemente, i suddetti progetti (prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi – ndr) rientrano nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (Progetti di competenza statale).

Ma viepiù, il sopracitato art. 40 inserisce tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio al comma a anche le **attività estrattive e le opere connesse**.

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti, Nelle aree sottoposte a tutela di cui all'art 134 del codice (come tutta l'area oggetto dell'intervento - ndr), Lo stesso art 40 ammette attività estrattiva solo per le cave esistenti:-

a) Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

Corre l'obbligo di ricordare che secondo l'art 2 del Regio Decreto del 29 luglio 1927 n. 1443 (in Gazz.Uff. del 23 agosto n. 194) e ss.mm.ii., la ricerca e la coltivazione di combustibili solidi liquidi e gassosi formano oggetto di attività estrattiva di prima categoria.

Pertanto, anche in virtù di quest'ultima motivazione, la realizzazione di **circa due** perforazioni di ricerca idrocarburi e delle relative opere connesse non rientra assolutamente tra gli obiettivi di tutela che si pone il Piano Paesaggistico.

In definitiva, da qualsiasi punto di vista si possa giudicare questo intervento, ci vuole un **NOTEVOLE SFORZO DI FANTASIA** per trovare punti di compatibilità tra il progetto in esame ed il Piano Paesaggistico.

Ad analoghe considerazioni sarà giunto il Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo BORLETTI DELL'ACQUA, nel corso della seduta al Senato della Repubblica n. 306 del 04/09/2014, inerente una specifica Interrogazione sulla salvaguardia del patrimonio artistico del territorio ibleo in merito alle perforazioni petrolifere da eseguirsi nel territorio comunale ragusano (interrogazione 3-00739 del 19 febbraio 2014 dei parlamentari Padua, Di Giorgi, Mattesini, Cirinnà, Spilabotte, Pignedoli, Giacobbe – ndr), dove afferma:

“Dalla lettura combinata della normativa di piano si evince, pertanto, che le attività estrattive che costituiscono oggetto dell'interrogazione non sarebbero consentite nelle aree con livello di tutela 2 e 3”.

E' interessante notare che le affermazioni del Sottosegretario, come da Lui stesso ammesso, sono scaturite per “*doveroso atto di cortesia istituzionale nei confronti del Senato e degli interroganti*” e sulla base degli “*elementi informativi che al riguardo ci sono stati forniti dal competente assessorato siciliano*”.

A meno che non si voglia considerare la risposta di un “Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo” nel corso di una seduta al SENATO DELLA REPUBBLICA, a seguito di una specifica interrogazione, una “**semplice discussione da bar**”, ogni altro commento appare superfluo.

Richiami alla SEN e al Protocollo d'intesa Regione Sicilia Assomineraria

Al fine di mutuare la bontà del progetto di perforazione del pozzo arancio 1 e 2, la Società a pag 6 di 73 del doc. SAGE/SIA/001/2015 cap.02 (studio di impatto ambientale-quadro programmatico cap 02) fa espresso riferimento alle sette priorità della SEN (“Nuova Strategia Energetica Nazionale” – ndr) approvata dal Governo nel marzo 2013.

Il documento SEN si propone di sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali.

A tal proposito, è doveroso riportare per intero la priorità n° 6 della SEN, parzialmente ma non completamente riportata nell'elaborato della Società prima citato:

*6- Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineate ai più avanzati standard internazionali (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, **il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.***

Tralasciando se questo progetto di ricerca abbia o meno intenzione di verificare la presenza di questo tipo di idrocarburo (shale gas, vietata la ricerca e l'estrazione dalla Legge 164 del novembre 2014 – ndr), risulta evidente che, per i motivi suesposti, l'area dove dovrebbe essere

realizzato il progetto, sia in una zona sensibile, **non a caso presenta un livello di tutela 3, il livello di tutela massimo.**

Analoghe direttive possono essere individuate nel “Protocollo di intesa firmato dalla Regione Sicilia, Assomineraria, EniMed spa, Edison Idrocarburi Sicilia srl e Irminio srl” del 4 giugno 2014.

In tale Protocollo (estremamente pubblicizzato dai media – ndr), Assomineraria e le Società sopra indicate si impegnavano ad intraprendere tutta una serie di iniziative a rilanciare le attività produttive nell’isola; mentre, la Regione Sicilia si impegnava a mantenere un contesto legislativo stabile e ad intraprendere ogni utile iniziativa di collaborazione e semplificazione amministrativa.

Come si rileva all’art 1 “Recepimento delle premesse” del Protocollo, le parti contraenti rilevano che la Sicilia è un territorio che presenta un significativo potenziale di sviluppo del settore idrocarburi e che la sua valorizzazione è in grado di stimolare importanti investimenti.

Tuttavia, le stesse parti riconoscevano, **giustamente**, che tale sviluppo debba avvenire: “....., **in armonia e nel rispetto della salvaguardia paesaggistica, ambientale, storica e artistica...**” del territorio.

Si lascia al lettore giudicare se presentare un progetto in una zona avente un livello di tutela 3, dichiarando che la stessa area ha un livello di tutela inferiore, significhi aver adempiuto a tutti gli impegni assunti nel Protocollo.

Prossimità del progetto dai centri abitati

Con sentenza n. **1473/2014 del 2 dicembre 2014** il Tar della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia petrolifera “Medoilgas Italia SpA” avverso il provvedimento dell’Amministrazione Provinciale di Foggia che aveva espresso parere negativo per il progetto di un pozzo esplorativo denominato “Masseria Sipari 1 Dir”. Il parere negativo del provvedimento verteva solamente sul fatto che la distanza del pozzo in questione era troppo vicina alle abitazioni: **5 Km.**

Il TAR ha dato **totalmente** ragione all’Amministrazione Provinciale di Foggia sostenendo che la stessa non doveva affatto dimostrare tecnicamente o con algoritmi particolari alcunchè; bastava semplicemente fare riferimento ad un principio della norma comunitaria stabilito in uno dei suoi principali trattati: **il principio di precauzione**, sancito all’art. 191, par. 2, comma 1 del TFUE.

Val la pena, a scopo meramente conoscitivo, riproporre testualmente la parte finale di questa sentenza:

« In conclusione, i censurati provvedimenti appaiono chiaramente ispirati ad una logica di “precauzione” (rilevante in forza delle citate disposizioni del TFUE e del dlgs n. 152/2006) e, conseguentemente, superano indenni tutte le doglianze formulate da parte ricorrente.

Come condivisibilmente rimarcato da Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250 “L’applicazione del principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e

per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre.".
In tal senso anche T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 876:
«Dal principio comunitario di precauzione, previsto dall'art. 191 par. 2, Trattato U.E., che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, discende che quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.».

Un attento esame dello SPA (cfr. pag. 3) prodotto nel corso del procedimento amministrativo dalla stessa società ricorrente induce questo Giudice ad aderire alle conclusioni cui perviene l'Amministrazione con i gravati provvedimenti.

*Tali conclusioni sono evidentemente giustificate dai rischi per la sicurezza e l'ambiente (non accettabili e non tollerabili alla luce del menzionato principio di precauzione) derivanti dalla installazione del pozzo esplorativo **a soli 5 km di distanza dal centro residenziale di Foggia.***

A tal riguardo, infine, si ricorda Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446:
"Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.".

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.»

Ritornando al progetto in oggetto, la postazione dove dovranno essere realizzate le perforazioni dista poco più di due km dalle prime case dell'abitato di Modica, circa tre km dall'abitato di Ragusa, e qualche centinaio di metri da un piccolo agglomerato rurale presente a sud-ovest da dove dovranno essere effettuate le perforazioni.

Distanze che si presentano ben al di sotto dei 5 km.

Occorre ricordare che, anche al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, con l'emanazione del DI 133/2014, convertito nella legge 164 del 11/11/2014, **cautelativamente**, tutti i progetti di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi sulla terraferma e in mare oltre ad essere diventati di competenza statale, non necessitano più di verifica di assoggettabilità (che avrebbe potuto escludere qualcuno di questi progetti dalla procedura di VIA) ma proprio perché giudicati potenzialmente pericolosi e impattanti, **vengono addirittura sottoposti automaticamente a VIA.**

Nella totale convinzione che, in tema di diritti per la salute e per l'ambiente, i cittadini di Ragusa e Modica meritino analoga attenzione rispetto ai cittadini di Foggia, riteniamo che l'Autorità competente, in virtù delle disposizioni di cui all'art 21 comma 2 lettera c del D.Lgs. 152/06, non potrà non convenire di considerare il progetto del pozzo denominato "Arancio 1 dir" non assentibile in quanto interessa un'area troppo prossima ai centri abitati.

Secondo quanto sopra riportato, riteniamo ben donde che vi sia più di un motivo ostativo alla realizzazione del progetto ed esprimiamo stupore che la Società abbia pensato anche lontanamente di poterlo attuare.

**Ass. Legambiente
circolo "il Carrubo"**

Il Presidente Dott. A. Duchi

